



COMUNE DI COMUN NUOVO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
AI SENSI DELL'ART. 81, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005

Approvato con Delibera della Consiglio Comunale n. del

Articolo 1 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Comun Nuovo.

Articolo 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. È istituita la Commissione per il Paesaggio ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni approvate con DGR n. 7977 del 6 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in relazione alle competenze attribuite dalle vigenti norme legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento.

Articolo 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio si esprime obbligatoriamente:
 - 1.1 in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
 - 1.2 in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8;
 - 1.3 in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale;
 - 1.4 in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.
2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:
 - 2.1 sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
 - 2.2 sui piani attuativi urbanistici e territoriali.

Articolo 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da 3 membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. I membri della Commissione, compreso il Presidente, debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico curriculum.
3. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
4. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per la acquisizione di candidature e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.
5. Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i soggetti in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali, geografiche e ambientali.
6. I candidati devono aver maturato esperienza, almeno triennale se laureati e almeno quinquennale se diplomati, maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente in una delle materie di cui al precedente comma 5 e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente al quale presentano la candidatura.

Articolo 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITÀ

1. La nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio deve avvenire a seguito di espletamento di procedura con evidenza pubblica, tramite avviso all'Albo Pretorio, nonché mediante avviso sui consueti canali di comunicazione istituzionale (sito internet comunale, pagine social, etc.), per un tempo minimo di quindici giorni, e sui siti web dell'Ente, al fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei provvedimenti amministrativi.
2. I membri della Commissione per il Paesaggio sono nominati, con Deliberazione della Giunta Comunale, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati all'articolo precedente e a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.
3. Con l'atto di nomina della Commissione Paesaggio viene anche designato il Presidente e indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
4. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
5. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o Urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).
6. La carica di componente della Commissione è inoltre incompatibile:
 - a) con la carica di consigliere comunale, ovvero di membro della Giunta Comunale;
 - b) con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Comun Nuovo od Enti, aziende o società da esso dipendenti o controllate.
7. Per tutte le nuove Commissioni o gli eventuali rinnovi, dovrà essere inserita nell'applicativo "MAPEL" la data di scadenza della validità della Commissione per il Paesaggio; tale data dovrà fare riferimento al 31 dicembre del previsto anno di scadenza; entro tale termine l'Ente ha la possibilità di inserire i documenti relativi ai provvedimenti rilasciati ed effettuare la georeferenziazione delle trasformazioni territoriali.

Articolo 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Presidente della stessa.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno sette giorni solari (naturali e consecutivi) prima della seduta.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a cinque giorni.

Articolo 7 - VALIDITÀ DELLA COMMISSIONE, DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. L'efficacia della designazione della Commissione è immediata e subordinata al caricamento della documentazione per l'istituzione e l'idoneità delle Commissioni sull'applicativo regionale "MAPEL" da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
 2. La documentazione di cui al precedente comma 1 è definita al punto 7 dell'Allegato A della DGR XI/4348 del 22 febbraio 2021.
 3. L'Ente trasmette per via telematica, attraverso l'applicativo regionale "MAPEL", gli atti amministrativi relativi all'istituzione e alla disciplina della Commissione per il Paesaggio. L'Ente è tenuto ad esporre, all'albo pretorio e sui siti web del Comune, la ricevuta rilasciata dall'applicativo regionale "MAPEL" attestante il caricamento della documentazione necessaria all'idoneità della Commissione per il Paesaggio e all'esercizio delle funzioni paesaggistiche; tale ricevuta avrà efficacia di validità della Commissione nominata, che da quel momento potrà esercitare le sue funzioni.
 4. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.
 5. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.
-

6. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.
7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Articolo 8 - ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione sono garantite dal personale dell'Area Tecnica.
2. La segreteria cura anche i rapporti con altri settori degli Enti a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi ed il parere espresso.
4. Il verbale, che dovrà anche riportare le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta, è sottoscritto almeno dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

Articolo 9 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e che garantisca il rispetto dei termini di legge prescritti.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla specifica professionalità all'uopo individuata dall'Ente.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

Articolo 10 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del paesaggio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - 2.1 la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011);
 - 2.2 la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nel PGT comunale.

Articolo 11 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi e in coerenza con le disposizioni di cui all'Allegato A della DGR XI/4348 del 22 febbraio 2021.
 2. La Commissione può operare solo a seguito del provvedimento regionale di attribuzione all'Ente della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di conferma dell'idoneità, potrà continuare ad operare
-

la precedente Commissione Paesaggio.

3. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 2 sedute consecutive della Commissione nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti, ove esistente, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, dei componenti sostituiti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

Articolo 12 - INDENNITÀ E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza, ma può essere eventualmente corrisposto il solo rimborso spese sostenute e documentate.

Articolo 13 - CRITERI IN ORDINE ALLA STRUTTURA TECNICA DELL'ENTE

1. L'ente individua la struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di:
 - 1.1 verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica;
 - 1.2 acquisire il parere della Commissione per il Paesaggio;
 - 1.3 trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali elaborati unitamente alla relazione tecnica illustrativa nonché la proposta di provvedimento prevista dall'art. 146, comma 7 del d.lgs. 42/2004.
-